

Associazione di Promozione Sociale
"Associazione Giovani Diabetici *Delfini Messapici*"

STATUTO

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1 - È costituita, con sede nel Comune di Francavilla Fontana (BR), nel numero minimo dei soci previsti dalla legge, ai sensi del D.Lgs del 03 luglio 2017 nr. 117 e successive modificazioni e integrazioni, l'Associazione di Promozione Sociale "*Associazione Giovani Diabetici Delfini Messapici APS*" in forma abbreviata *AGD Delfini Messapici APS*, indicazione e acronimo che dovranno essere riportati in qualsiasi segno distintivo e comunicazione rivolta al pubblico. L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti mentre il trasferimento in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello Statuto. Con delibera dell'Assemblea dei Soci potranno essere istituite una o più sedi secondarie, la cui istituzione sarà comunicata al RUNTS.

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci secondo quanto stabilito dall' art. 40 del presente Statuto.

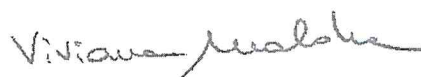
Art. 2 - L'Associazione "*AGD Delfini Messapici APS*", d'ora in avanti per brevità chiamata Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3 - L'Associazione è apolitica e opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'Associazione, nello svolgimento delle attività generali sopra indicate, opera perseguendo come finalità primaria la tutela dei diritti civili nel settore sociale e sanitario, della formazione e della ricerca scientifica a favore delle persone affette da diabete mellito di tipo 1, in particolare dei bambini, giovani in età evolutiva, in quanto soggetti svantaggiati.



Art. 4 – Nell'adempimento dei propri fini istituzionali l'Associazione si propone di:

1. promuovere con ogni mezzo la conoscenza del diabete mellito di tipo 1 al fine di favorirne la diagnosi tempestiva e la cura efficace nei soggetti che ne sono colpiti, nonché adoperarsi per la sensibilizzazione sociale su questa patologia;
2. sostenere la persona affetta da diabete mellito di tipo 1, in particolare nell'età evolutiva, e il suo nucleo familiare, nell'educazione alla pratica dell'autocontrollo e all'autogestione della patologia;
3. promuovere attività ricreative, educative, sportive per favorire l'inserimento sociale del bambino e del giovane affetti da diabete mellito di tipo 1;
4. favorire lo scambio di informazioni fra i soci al fine di consentire la condivisione di esperienze e aiuto reciproco nonché creare occasioni di confronto con altre associazioni similari;
5. combattere ogni forma di discriminazione della persona affetta da diabete mellito di tipo 1 a motivo della sua condizione, in ambito familiare, scolastico, lavorativo, sportivo, medico, sociale;
6. sollecitare, partecipare o promuovere pubblicazioni, convegni, attività didattiche, incontri, corsi e conferenze, campagne di educazione sportiva, socio-sanitaria e di divulgazione a tutti i livelli della conoscenza del diabete mellito di tipo 1, compresa l'effettuazione di attività di formazione nei confronti di insegnanti, istruttori sportivi, medici, pediatri, personale infermieristico, volontari e pazienti, in forma pubblica o privata con gestione diretta o mediante collaborazioni e/o convenzioni con terzi;
7. promuovere protocolli e collaborazioni con enti sanitari e istituzioni presenti sul territorio al fine di garantire cure adeguate e migliorare la qualità di vita delle persone affette da diabete di tipo 1;
8. stipulare convenzioni con Enti Pubblici, privati e liberi professionisti al fine della realizzazione delle finalità statutarie;
9. suggerire, promuovere e sviluppare iniziative per assicurare adeguati mezzi di assistenza alle persone affette da diabete mellito di tipo 1, in special modo laddove l'organizzazione assistenziale pubblica non possa o non riesca a offrire interventi adeguati;
10. sostenere le istanze delle persone affette da diabete mellito di tipo 1 in ambito istituzionale e sanitario;
11. sensibilizzare gli organi politici, amministrativi e sanitari al fine di migliorare l'assistenza sociale e medica e realizzare nuovi servizi terapeutici e assistenziali a favore delle persone colpite da diabete mellito di tipo 1 e loro familiari;
12. seguire, come interlocutore delle istituzioni pubbliche e private operanti nel settore, l'attuazione di tutte le leggi statali e regionali e comunque di tutte le norme, sia in vigore che emanande, relative al diabete mellito di tipo 1 e a ogni aspetto a esso collegabile;
13. reperire fondi da destinare a studi e/o iniziative rivolte a una maggiore conoscenza della condizione della persona affetta da diabete mellito di tipo 1;
14. sostenere l'innovazione nei metodi di monitoraggio e gestione del diabete mellito di tipo 1;
15. fornire sostegno e/o fondi alle iniziative di studiosi, strutture sanitarie o pubbliche, associazioni o enti che possano dare contributo allo studio e alla cura del diabete mellito di tipo 1, nonché stimolare collaborazioni regionali, nazionali e internazionali finalizzate al sostegno della ricerca scientifica volta all'individuazione e all'applicazione di una cura definitiva e risolutiva del diabete mellito di tipo 1;
16. svolgere in genere ogni azione utile per il conseguimento delle finalità dell'Associazione, nell'ambito delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Art. 5 - Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6 - Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse da quelle d'interesse generale, purché siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo



criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Art. 7 - L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi ai sensi dell'Art. 7 del Codice del Terzo Settore attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Soci

Art. 8 - Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle APS aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Nel caso in cui il numero degli associati diventi inferiore a quanto stabilito dal D. Lgs 117/2017, deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione sarà cancellata dal Registro Unico e formulerà richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro.

Art. 9 - La domanda di iscrizione all'Associazione deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo che deciderà sull'accoglimento o sul rigetto dell'ammissione dell'aspirante nel corso della prima riunione utile secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 10 - Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 11 - Tutti i soci hanno uguali diritti e cioè di: essere informati e partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni organizzate e/o promosse dall'Associazione, frequentare i locali sociali, servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione, di partecipare alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali purché maggiorenni e di svolgere le attività comunemente concordate.

I soci hanno il diritto di voto in Assemblea se iscritti da almeno 30 giorni e in regola con la quota associativa annuale.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali Regolamenti.



Ciascun associato è tenuto al puntuale pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutti i soci, nella misura e nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo; la quota associativa, il cui importo è riferito all'anno solare, non è rivalutabile, non è rimborsabile e non è trasmissibile nemmeno in caso di morte e non sarà rimborsata né al socio dimissionario né al socio escluso;

Sono tenuti a svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 12 - La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per recesso ovvero presentazione di dimissioni scritte;
- c) per mancato pagamento della quota associativa per due annualità consecutive, nonostante il sollecito del Consiglio Direttivo;
- d) per esclusione.

Il recesso ovvero le dimissioni devono essere comunicate dall'interessato in forma scritta al Consiglio Direttivo che dopo deliberazione prenderà nota nel Libro Soci. Tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che, senza adeguata ragione, si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Volontari

Art. 13 - Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività **stessa**, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 14 - Possono altresì essere riconosciuti in qualità di Sostenitori tutte le persone che, esterne all'Associazione, condividendone gli ideali e le finalità, danno un loro contributo economico libero e volontario diverso dalla quota associativa.

L'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo può conferire il titolo di Sostenitore Onorario a persone esterne all'Associazione che, condividendone gli ideali e le finalità, anche senza aver dato alcun contributo economico, hanno contribuito in maniera determinante e si sono distinti nella collaborazione e nel sostegno all'attività dell'Associazione dando lustro all'immagine della stessa.

I Sostenitori e Sostenitori Onorari possono partecipare all'Assemblea come uditori, devono essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione, non hanno diritto di voto, non possono ricoprire cariche sociali, non corrispondono la quota sociale annuale, ma possono versare quote volontarie o fare donazioni.

Lavoratori

Art. 15 - L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente Statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero dei soci.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 16 - Sono Organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. l'Organo di Controllo (eventuale);
4. il Revisore Legale dei conti (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono elettive e prestate gratuitamente, ad eccezione di quelle dell'Organo di Controllo e dei Revisori dei conti (qualora previsti) che possono essere retribuite, così come le prestazioni fornite dai soci dell'Associazione secondo quanto disposto all'Art.15 del presente Statuto. Saranno rimborsate le sole spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, e solo se preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei soci

Art. 17 - L'Assemblea è Organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci che hanno diritto a un voto se iscritti da almeno un mese nel Libro dei Soci e in regola con il pagamento della quota associativa al momento dell'inizio della seduta; nel caso del socio minorenne il suo diritto di voto viene



esercitato da coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale.

Può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea straordinaria va convocata in caso di modifica dello Statuto o di proposta di scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio (rendiconto finanziario per cassa);
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione.

Art. 18 – L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r. ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero altri mezzi tecnologici che garantiscono la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 19 - L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio (rendiconto finanziario per cassa);
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone preventivamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone preventivamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di socio caso di cui all'art. 12;
- delibera sul ricorso del socio contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio;
- delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 20 - L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento in Assemblea mediante mezzi tecnologici (video-conferenza o strumenti simili) ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 21 - Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 22 - Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 23 - L'Organo di amministrazione e di gestione dell'Associazione è il Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Le sostituzioni effettuate nell'arco del triennio vengono a cessare alla scadenza del triennio considerato.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 24 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione ovvero a mezzo e-mail o altri strumenti tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione da inviare almeno 5 giorni prima della riunione **stessa**.

In casi di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 25 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.



Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente;
- elegge tra i propri componenti il Vice Presidente;
- elegge il Tesoriere e il Segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio (rendiconto finanziario per cassa) e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 26 - In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 27 - Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo elegge tra i suoi componenti. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Il Presidente può coadiuvare o sostituire il Tesoriere nei suoi compiti in caso di impedimento o per necessità.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Vice Presidente

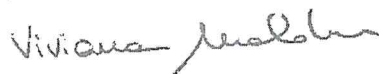
Art. 28 - Il Vice Presidente, che dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Nel caso anche di sua assenza la rappresentanza spetta al consigliere più anziano.

Il Tesoriere

Art. 29 - Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e può essere rieletto. Ha la responsabilità della gestione amministrativo-contabile dell'Associazione.

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio annuale sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di



Il Segretario

L'Organo di controllo (qualora previsto)

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Cyphella

Viviana pulchra

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 33 – L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio l'Assemblea si riunisce per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio appena trascorso, del bilancio previsionale e dell'eventuale bilancio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 34 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente Statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 35 - Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 36 - Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione;

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 37 - L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;



- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Pubblicità e trasparenza

Art. 38 - Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 39 - Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 40 - Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 21, comma 2 del presente Statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, preferibilmente individuati fra quelli con finalità simili a quelle dell'Associazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili o avanzi di gestione in qualsiasi forma ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale di Rinvio

Art. 41. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dall'eventuale Regolamento Interno, dall'eventuale Regolamento dei Lavori Assembleari e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Verbale di Assemblea Straordinaria

L'anno 2020, il giorno 06, del mese di Settembre, alle ore 18:00, presso la sede sociale in Francavilla Fontana (Br) via G. D'Annunzio n.20, si è riunita L'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Delfini Messapici.

L'Assemblea si è tenuta all'aperto nel rispetto delle norme sanitarie di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Gianfranco Lobello, verbalizza la Sig.ra Viviana Maldera.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata così come previsto dall'art. 15 dello statuto contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, e che è presente il numero dei soci previsto per la modifica statutaria, dichiara che **essa deve** ritenersi regolarmente costituita per discutere e deliberare sul seguente ordini del giorno:

1. Variazione sede legale
2. Modifica della forma giuridica dell'Associazione
3. Modifica dello Statuto sociale
4. Varie ed eventuali

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente propone il trasferimento dell'attuale sede legale, per svolgere al meglio le attività associative. L'assemblea sentita l'esposizione del Presidente nel proporre il trasferimento della sede, dopo ampia ed esauriente discussione all'unanimità

DELIBERA

Primo punto all'ordine del giorno: **Variazione della sede legale**

Dopo discussione in merito, i soci deliberano all'unanimità di approvare in merito al punto 1 dell'odg:

trasferire l'attuale sede legale dell'Associazione dal Comune di Leverano (Le) Via Francesco Ferrucci n. 5, al Comune di Francavilla Fontana (Br) in Via Gabriele D'Annunzio n.20".

Passando alla trattazione del secondo punto all'odg, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per deliberare la modifica della forma giuridica dell'Associazione.

Precisamente, verificando gli scopi che caratterizzano l'attività istituzionale dell'Associazione, ci si rende conto che sono riconducibili agli scopi tipici delle Associazioni di Promozione Sociale in quanto le attività non sono rivolte esclusivamente ad una utenza esterna bensì si rivolgono anche ai propri associati. Per questo motivo, il Presidente propone di modificare la forma giuridica dell'Associazione passando dall'attuale Organizzazione di Volontariato (OdV) all'Associazione di Promozione Sociale.

L'assemblea, ascoltato il parere e l'analisi svolta dal Presidente, dopo ampia ed esauriente discussione, all'unanimità

DELIBERA

Secondo punto all'ordine del giorno: **Modifica della forma giuridica dell'Associazione**

Dopo discussione in merito, i soci deliberano all'unanimità di approvare il punto 2 dell'odg che comporta una nuova veste giuridica per l'associazione che è quella dell'Associazione di Promozione Sociale (APS).

Passando al terzo punto all'odg, il Presidente comunica all'assemblea dell'obbligo, oltre che necessità, di modificare il proprio statuto per adeguarlo alla nuova disciplina fiscale contenuta nel D. Lgs. n. 117/2017.

Le modifiche da apportare si rendono opportune affinché l'Associazione venga considerata Ente del Terzo Settore e quindi inserita di diritto nel RuntS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) per avere accesso alle agevolazioni previste dalla normativa per il Terzo Settore.

Successivamente da lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n° 41 articoli.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

L'Assemblea, a conclusione della lettura dei n°41 articoli, pone in votazione ~~palese~~ lo Statuto nella sua integrità e:

Viviana Maldera

G. Lobello

DELIBERA

Terzo punto all'ordine del giorno: **Modifica dello Statuto sociale**

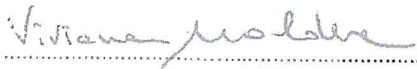
con voto unanime dei presenti, di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo.

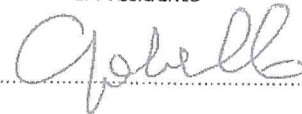
Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario


.....

Il Presidente


.....